

Istituto trentino di cultura

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Monografie, 34

Matrimoni di antico regime

di

Daniela Lombardi

Società editrice il Mulino

Bologna

LOMBARDI, Daniela

Matrimoni di antico regime / di Daniela Lombardi. - Bologna : Il mulino, 2001. - 513 p. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie ; 34)

Nell'occh.: Istituto trentino di cultura

ISBN 88-15-08321-9

1. Matrimonio canonico - Storia - Sec. XVI-XVIII

262.933

Scheda a cura della Biblioteca ITC-isig

ISBN 88-15-08321-9

Copyright © 2001 by Società editrice il Mulino, Bologna. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Sommario

Introduzione	p.	9
PARTE PRIMA: LA CERTEZZA DEL VINCOLO E IL PROBLEMA DEI MATRIMONI CLANDESTINI		
PROLOGO: La costruzione del matrimonio cristiano		27
CAPITOLO PRIMO: Statuti, leggi dei principi e interpretazioni dei giuristi		35
1. Gli statuti: padri e figlie		42
2. Gli statuti: matrimonio clandestino e ratto		47
3. La legislazione secolare nel primo Cinquecento		51
4. Leggi della Chiesa e leggi dell'impero		59
CAPITOLO SECONDO: Leggi della Chiesa, foro di coscienza e foro giudiziario		69
1. Le prove		73
2. Clandestini e bigami		75
3. La condanna della clandestinità		85
4. Un processo fiorentino: clandestinità o impotenza?		90
CAPITOLO TERZO: Il concilio di Trento		99
1. Il dibattito bolognese		101
2. Contratto e sacramento: poteri della Chiesa e poteri dei principi		105
3. Dal matrimonio informale al matrimonio formale		109
4. Il ratto: consenso della rapita e consenso dei genitori		118
5. Una questione irrisolta: la promessa		123

PARTE SECONDA: LA FORMAZIONE DELLA COPPIA

PROLOGO: Gli sponsali tra foro di coscienza e foro giudiziario	129
CAPITOLO PRIMO: Tribunali ecclesiastici	143
1. Le cause matrimoniali	143
2. Le cause criminali	161
3. Formazione e rottura del matrimonio nella diocesi di Firenze tra Cinque e Settecento	167
CAPITOLO SECONDO: Riti nuziali	179
1. Caterina e Sandro	179
2. Il corteggiamento	182
3. Le trattative	185
4. La scritta e la dote	188
5. «Che detto parentado non s'habbia a scoprire ...»	193
6. Il tocco della mano	197
7. I piaceri dei sensi	210
8. L'anello	220
9. Il matrimonio come processo	228
CAPITOLO TERZO: Conflitti	243
1. La scelta del partner	243
2. La rottura della promessa	270
3. Obbligatorietà degli sponsali e poteri dei giudici	290
4. Amore e interesse	301
5. Lo stupro e i reati sessuali di misto foro	319
6. Da crimine a peccato: il declino della giurisdizione penale ecclesiastica sui laici	340
CAPITOLO QUARTO: Settecento riformatore	359
1. La polemica contro il «fare all'amore»	359
2. Onore e rango: l'alleanza tra Stato e Chiesa	375
3. Donne indisciplinate: le nuove leggi sullo stupro	392
4. Sociabilità giovanile e controllo degli sponsali	412
5. La promessa al tempo di Scipione de' Ricci	422

EPILOGO: La disciplina dei costumi e le nuove forze di polizia. Il caso toscano	455
Fonti e bibliografia	469
Indice dei nomi	501

Introduzione

«Non v'ha forse argomento che, sotto l'apparenza ingannatrice di una grande semplicità, si presenti così intricato, quanto la storia del matrimonio». Così scriveva – ai primi del Novecento – lo storico del diritto Nino Tamassia, autore di un'opera che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per chi intenda studiare la storia della famiglia e del matrimonio negli stati italiani della prima età moderna¹.

Una storia intricata, quella del matrimonio, perché interessa il sacro e il profano, il sacramento e il contratto, il divino e il naturale, lo spirito e la carne. La dimensione sacrale si intreccia con la sfera della sessualità, da un lato, e con le questioni patrimoniali, dall'altro. Fino a non molto tempo fa solo i figli nati da un matrimonio legittimo avevano diritto alla successione². Stabilire i requisiti di validità di un vincolo era quindi di cruciale importanza, proprio per gli effetti giuridici che ne conseguivano. A partire dal XII secolo (e pressoché ininterrottamente fino alla Rivoluzione Francese) fu la Chiesa a rivendicare la competenza in merito. Pur prevalendo la teoria consensualistica – creatore del vincolo era lo scambio del consenso tra i partner –, la Chiesa non rinunciò all'idea fortemente radicata nella tradizione, e fatta propria da sant'Agostino, del matrimonio come alleanza: per la legge della carità, i cristiani dovevano estendere il vincolo della parentela al di fuori del proprio gruppo consanguineo, rompere un nucleo autosufficiente per crearne uno nuovo, mettendosi in comunicazione con vicini che non appartenessero allo stesso

¹ N. TAMASSIA, *La famiglia italiana*, p. 150.

² In Italia è stata la riforma del diritto di famiglia del 1975 ad applicare il principio costituzionale della equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati nel matrimonio.

sangue. Il matrimonio è movimento, apertura verso l'esterno, costruzione di legami; porta la pace laddove c'è la guerra; rompe equilibri per costruirne di nuovi. È un'alleanza che necessariamente trascende la volontà degli sposi³.

Intorno al matrimonio si costruisce quindi un sistema di riti e di divieti. Riti – fissati dalle consuetudini locali e non dalle leggi della Chiesa, per la quale bastava lo scambio del consenso – per garantire la pubblicità di un atto privato; divieti, imposti dalla Chiesa e rapidamente accettati dalla popolazione dell'Europa occidentale, per distinguere tra lecito e illecito, puro e impuro, basati su un'ampia interpretazione del concetto di incesto, che dal XIII secolo arrivò a comprendere quattro gradi di consanguineità e i rapporti di affinità creati dalla relazione sessuale completa.

Il concilio di Trento segna – per usare ancora un'espressione di Nino Tamassia – «un'era nuova». Impossibile prescindere. Anzi, i celeberrimi decreti tridentini emanati nel 1563 ci aiutano a districarci in questa materia complessa. Nella storia del matrimonio c'è un prima e un dopo Trento. Il matrimonio tridentino esige una forma di celebrazione che, soprattutto negli stati italiani centro-settentrionali, è estranea ai riti locali. Collocato in uno spazio sacro e gestito da un uomo di chiesa, il matrimonio passa sotto il controllo ecclesiastico. Per esigenze di certezza – condivise da cattolici e protestanti – il matrimonio diventa un atto puntuale, celebrato in un determinato giorno e registrato nell'apposito libro parrocchiale. Prima di quel giorno i rapporti sessuali tra i promessi sposi sono rigorosamente proibiti, sotto pena di sanzioni severe. Siamo lontani dal matrimonio percepito come un 'farsi', scandito da una successione di fasi che gradualmente accompagnavano i partner verso la loro nuova condizione di coniugati. Prima di Trento il matrimonio era un rito di passaggio, la cui durata era determinata dalle esigenze

³ Sono tuttora suggestive le intuizioni di Lucien Febvre su amore e matrimonio nel Cinquecento, a proposito dell'*Eptameron* di Margherita di Navarra, dove cita un passo significativo di Montaigne: «non ci si sposa per se stessi ..., ci si sposa anche, se non di più, per la posterità, per la famiglia»; cfr. L. FEBVRE, *Amor sacro, amor profano*, la citazione è alle pp. 284-285.

della coppia e delle famiglie e non dai tempi imposti dalla Chiesa. Un rito che lasciava ai giovani alcuni margini di iniziativa e consentiva di sperimentare forme più intime di conoscenza.

Come reagirono uomini e donne di fronte a un mutamento così radicale che interessava un'esperienza fondamentale della loro vita? Le cause matrimoniali conservate presso gli archivi diocesani rappresentano la fonte privilegiata per indagare la percezione che del matrimonio avevano laici e chierici prima e dopo il concilio di Trento; per misurare la capacità di penetrazione del nuovo modello tridentino su un lungo arco temporale e all'interno di un'ampia stratificazione sociale che comprendeva soprattutto i ceti popolari – urbani e rurali – difficilmente raggiungibili attraverso altri canali d'indagine. Il ricorso alle vie legali era infatti assai diffuso tra questi ceti, non come unica forma di soluzione dei conflitti, bensì, spesso, come strumento di pressione per giungere a composizioni private, a mediazioni interpersonali e a quel sistema di pratiche infragiudiziarie che di recente ha attirato l'attenzione degli storici. Erano in particolare ragazze e donne – a quanto sembra – a rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per risolvere i loro problemi col fidanzato o col marito⁴. Una fonte, dunque, di una ricchezza inesauribile che, unita alla difficoltà di accesso ad alcuni archivi, fino a non molti anni fa aveva scoraggiato gli storici e le storiche dall'intraprendere indagini di questo tipo sull'Italia⁵. Le ricerche italiane sul matrimonio avevano difatti privilegiato altre fonti, come emerge anche dalla prima e importante sintesi sull'argomento⁶, caratterizzata da un forte taglio giuridico-istituzionale, in cui il matrimonio è stato visto innanzitutto come alleanza tra famiglie

⁴ Per un quadro generale, che comprende anche alcuni paesi protestanti, rinvio a O. HUFTON, *Destini femminili*, pp. 224 ss.

⁵ A parte il saggio pionieristico dello storico del diritto P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento*, relativo all'area veneta, una delle prime ricerche è stata condotta da S. CAVALLO nella diocesi di Torino del Settecento: *Fidanzamenti e divorzi in ancien régime*. Tra le altre qui mi limito a citare O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*. Per una rassegna esaustiva delle ricerche italiane – comprese quelle in corso – rinvio a S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali*.

⁶ M. DE GIORGIO - Ch. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*.

e patto di fondazione dello Stato. In questa prospettiva, era inevitabile che fosse il matrimonio dei ceti dirigenti a richiamare l'attenzione degli studiosi.

Nei pochi casi in cui si è fatto uso delle fonti processuali, la ricchezza del documento ha talvolta indotto gli storici a ricostruire suggestive storie di vita, purtroppo estrapolate dal contesto storico e giuridico che le aveva prodotte⁷. Lo storico del diritto Thomas Kuehn ci ha sufficientemente messi in guardia da un uso troppo disinvolto del documento processuale che prescinde dal quadro normativo entro cui si iscriveva la lite. I processi non ci svelano l'intera realtà dei fatti, perché ricostruiscono e ordinano gli avvenimenti secondo gli schemi della procedura giudiziaria, riducendo il conflitto ad alcuni elementi chiave sui quali si imposta la controversia⁸. Purtroppo sappiamo pochissimo della procedura dei tribunali vescovili, a differenza di quella inquisitoriale, ben più nota. A parte rarissime eccezioni⁹, gli studi sulle cause matrimoniali non hanno dedicato molta attenzione agli aspetti procedurali, da cui tra l'altro non si può prescindere se si vuole procedere ad analisi comparative. Dobbiamo rivolgerci, per avere un punto di riferimento, ad opere classiche di storici e storiche del diritto, come quelle di Richard Helmholz per l'Inghilterra tardo-medievale, e di Anne Lefebvre-Teillard per la Francia del Quattro-Cinquecento¹⁰. Non

⁷ Mi riferisco in particolare a Th. COHEN - E.S. COHEN, *Word and Deeds in Renaissance Rome*. Di tutt'altro genere – pur con lo stesso limite di non aver tenuto conto della procedura giudiziaria – il taglio dato da G. CORAZZOL - L. CORRÀ, *Esperimenti d'amore*, che hanno scelto di presentare un bellissimo documento (purtroppo non trascritto integralmente), limitando al minimo l'apparato di commento per una sorta di pudore nei confronti della protagonista, e da G. BRUCKER, *Giovanni e Lusanna*, che ha comunque inserito la storia di Giovanni e Lusanna nel contesto politico e sociale della Firenze del Quattrocento.

⁸ Oltre a Th. KUEHN, *Reading Microhistory* e, dello stesso autore, *Law, Family, and Women*, si vedano le osservazioni di Massimo Vallerani a proposito di questo libro in «Quaderni storici», 1995, n. 89.

⁹ Tra cui P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento*.

¹⁰ R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation* e A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officiales*.

solo: l'ambito di ricerca non può restare circoscritto alle cause matrimoniali, ma deve estendersi alla giurisdizione penale che i tribunali vescovili esercitavano sui laici e sulle loro trasgressioni sessuali. Non si trattava di una giurisdizione esclusiva: anche i tribunali secolari rivendicavano la loro competenza in merito, perché stupro, adulterio, concubinato, sodomia erano reati di misto foro, vale a dire che potevano essere giudicati da entrambi i fori.

Quindi, con tutte le cautele necessarie, le cause matrimoniali e criminali ci consentono di gettare sguardi indiscreti sulla vita intima di uomini e donne che lavoravano nei campi, nelle botteghe di città, in casa o per la strada, dandoci l'opportunità, talvolta, di entrare nella sfera delle emozioni. Questo ci permette di sfatare il mito di un'età moderna avara di sentimenti. Anche i ceti medio-bassi – quelli che abitualmente ricorrevano al foro ecclesiastico – parlavano d'amore. Più raramente – come è ovvio – ne lasciavano testimonianze scritte. Le lettere d'amore, che nel corso del Settecento cominciano ad apparire con maggior frequenza tra le carte processuali, non devono quindi indurci a credere che siano l'effetto di un processo di 'sentimentalizzazione', che il comune senso storiografico colloca nella seconda metà di quel secolo¹¹, ma, più probabilmente, di una crescita del tasso di alfabetizzazione. È indubbio, tuttavia, che le forme di espressione dei sentimenti mutano nel corso del XVIII secolo: il clima culturale dei lumi incoraggia un linguaggio d'amore in cui irrompono le emozioni della sensibilità e le ragioni del cuore¹².

La storia del matrimonio, però, non si esaurisce nella storia dei sentimenti. Questa ricerca vuole anche indagare la concorrenzialità tra Stati e Chiesa per imporre forme di controllo sui comportamenti matrimoniali e sessuali, in un lungo arco temporale che va dal tardo medioevo alla fine del XVIII secolo.

¹¹ Per una messa a punto del dibattito storiografico sulla storia dei sentimenti rinvio all'opera ormai classica di M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, pp. 266-273, e alle osservazioni di R. BIZZOCCHI su alcuni lavori più recenti, in *Sentimenti e documenti*.

¹² Cfr. Ph. STEWART, *Le Masque et la parole*.

Una concorrenzialità che, tra l'altro, consentì ai fedeli/sudditi (ma soprattutto al sesso femminile, fino al Settecento oggetto di una specifica tutela giuridica) di sfruttare tutte le opportunità di ricorso alla giustizia offerte dal foro ecclesiastico e da quello secolare. Laddove era possibile si è cercato di mettere a confronto l'attività di controllo esercitata dalle autorità ecclesiastiche con quella perseguita dai poteri secolari, attraverso un'indagine su più livelli: dalla produzione delle leggi all'interpretazione dei giuristi fino alla prassi giudiziaria. L'intento è di mettere in luce i diversi livelli di mediazione messi in atto dai giuristi e dagli 'operatori' dei tribunali, evitando di contrapporre norme e pratiche. Il discorso normativo abbraccia dunque diritto canonico e *ius commune*, leggi della Chiesa e leggi dei principi, interpretazioni dei giuristi e trattati di morale, in un ambito territoriale che si estende ai diversi stati italiani. La prassi giudiziaria è stata indagata a partire dal contesto della diocesi fiorentina, perché le fonti processuali conservate presso l'archivio arcivescovile di Firenze coprono, in una serie pressoché ininterrotta, un lungo arco temporale di tre secoli (fine XV - fine XVIII secolo).

La prima parte del libro traccia un quadro di sintesi della dibattutissima questione dei matrimoni clandestini e delle misure adottate, in particolare nell'Italia centro-settentrionale, per contrastarne la diffusione, sia da parte dei poteri secolari che da parte dell'autorità ecclesiastica, fino alla svolta rappresentata dal concilio di Trento. Due diverse definizioni di clandestinità stavano alla base dei provvedimenti emanati per limitare la diffusione dei matrimoni clandestini: il potere temporale rivendicava ai padri il controllo delle scelte matrimoniali dei figli; quello ecclesiastico richiedeva specifiche forme di pubblicità alla celebrazione delle nozze. È significativo che nella legislazione statutaria delle città tardo-medievali il reato di matrimonio clandestino si configurasse sul modello del ratto, anticipando gli orientamenti giuridici che in Francia, tra Cinque e Seicento, attraverso l'ardita configurazione del reato di *rapt de séduction*, giunsero fino a dichiarare nulli i matrimoni contratti senza il consenso paterno. In questo contesto, la questione del consenso femminile – al ratto, al matrimonio clandestino, allo stupro –

diventa centrale, dato che, come emergerà chiaramente nel corso del Settecento, consentiva di insinuare un'ombra di sospetto sulle donne, responsabilizzandole, al pari del partner maschile, del comportamento illecito.

All'elaborazione delle due diverse definizioni di clandestinità avevano dato un contributo decisivo, rispettivamente, civilisti e canonisti. Gli schieramenti, tuttavia, non furono sempre così rigidi. Soprattutto nella prima metà del Cinquecento, a differenza di quanto accadeva in Francia o in Spagna, insigni civilisti misero in dubbio la legittimità delle misure adottate dal potere secolare per porre i matrimoni sotto la tutela dei padri: prima, quindi, che i decreti tridentini esprimessero la loro condanna di ogni intervento limitativo della libera scelta del partner. Tra i canonisti, invece, la diffusa ostilità verso i matrimoni clandestini indusse alcuni a considerare l'assenza dei genitori e dei parenti, più che l'assenza di generici testimoni, come un segno inequivocabile di clandestinità. Anche il lungo dibattito tridentino rivelò la presenza di posizioni sensibili alle esigenze del controllo familiare, oltre che attente a riconoscere ai principi il diritto di legiferare sul matrimonio in quanto contratto. Come è noto, solo dopo accese controversie finì con il prevalere l'accezione di clandestinità che esigeva una forma pubblica di celebrazione e non il consenso paterno. Il matrimonio fu così posto sotto il controllo ecclesiastico e al parroco venne affidato un ruolo di primo piano nello svolgimento della cerimonia nuziale. Fu questa la novità più rilevante, resa possibile dalla valorizzazione del ruolo pastorale che i padri conciliari vollero attribuire al parroco.

Nella seconda parte ricostruisco, servendomi principalmente delle fonti processuali della diocesi fiorentina, le resistenze e gli adattamenti, da parte dei fedeli, al modello tridentino di matrimonio. Ho privilegiato il momento della formazione del matrimonio – anziché la sua rottura – perché consente di indagare i complessi rapporti tra norme e pratiche in un periodo storico in cui sono le forme di celebrazione del matrimonio ad essere profondamente rinnovate sul piano normativo. Inoltre l'istituto della promessa (o sponsali), che i decreti tridentini avevano volutamente trascurato per dare rilievo alla cerimonia davanti al parroco, continuò in realtà a rappresentare per i fedeli

un impegno vincolante che dava avvio al rapporto di coppia. Di conseguenza, una volta affermatosi il modello tridentino che, imponendo una precisa forma di celebrazione, riduceva i margini di incertezza sulla validità del vincolo, gran parte della conflittualità matrimoniale si spostò sulle promesse disattese. Lungi dallo scomparire dalle pratiche sociali, la promessa diventò un terreno di conflitti che, tra Sei e Settecento, costrinse sia le autorità ecclesiastiche sia i poteri secolari ad intervenire per mettere sotto controllo un istituto che era stato sempre regolato dalle consuetudini locali.

I conflitti tra promessi sposi nascondono spesso conflitti con le famiglie. Qui si pone un nodo problematico importante. L'accento posto dal concilio di Trento sul libero consenso degli sposi, in opposizione al consenso paterno richiesto dai protestanti (ma anche da alcuni sovrani cattolici), ha effettivamente favorito la libertà di scelta dei figli? Si può parlare, in ambito tridentino, di un processo di affermazione della coscienza individuale, che una lunga tradizione storiografica ha attribuito piuttosto alla riforma protestante, sulla base del principio della libertà di coscienza rivendicato da Lutero? I processi della diocesi fiorentina non danno una risposta univoca: suggeriscono, tuttavia, una certa flessibilità e adattabilità, da parte delle gerarchie ecclesiastiche locali, di fronte alle esigenze dei ceti sociali interessati a difendere i loro privilegi di rango, soprattutto tra Sei e Settecento, in sintonia con il revival dei valori aristocratici, che non rimase circoscritto alle *élites*, ma coinvolse più ampi strati sociali.

Nei decenni immediatamente successivi al concilio di Trento si registrò invece un forte impegno a favore della libera scelta, in particolare delle figlie, le cui voci di ribellione difficilmente giungevano fino alla corte giudiziaria, data la forte soggezione all'autorità paterna. Collocate in monasteri per sottrarle all'influenza familiare e sottoposte ad interrogatori incalzanti, alcune di loro riuscirono ad aprire il proprio animo e a rivelare i propri sentimenti, opponendosi alla volontà dei padri. Come spiegare un intervento ecclesiastico così esplicitamente teso a favorire la ribellione delle figlie? In un periodo in cui la Chiesa si proponeva di estendere il suo controllo sui comportamenti individuali e

familiari, il modello di donna succube dell'autorità paterna non era più accettabile. Non a caso, a mano a mano che sul finire del secolo si andava affermando l'egemonia ecclesiastica sullo svolgimento del matrimonio, lo slancio a favore della libera scelta femminile andò esaurendosi. Ma se è indubbio che l'obiettivo era di imporre un maggior controllo da parte del corpo ecclesiastico (e non di ampliare la libertà di scelta dei singoli), non sappiamo che effetti abbia prodotto su delle giovani ragazze quelle insistenti sollecitazioni a scrutarsi nell'animo per decidere in piena autonomia il proprio futuro. Il rapporto privilegiato intrattenuto dalla Chiesa cattolica col sesso femminile seguì percorsi talvolta contraddittori e sicuramente mutevoli nel tempo, che rendono complessa la questione, dibattuta da lunga data, del ruolo svolto dalla Controriforma cattolica da un lato, e dalla Riforma protestante dall'altro, nel modificare le relazioni tra i sessi¹³.

La stessa questione si ripropone a proposito della disciplina dei comportamenti sessuali. Gli studi di area protestante hanno da tempo messo in luce l'attività di controllo della morale sessuale esercitata dai tribunali ecclesiastici (in Inghilterra) e matrimoniali e concistoriali (nelle città tedesche e svizzere)¹⁴. In ambito cattolico l'attenzione si è concentrata sulla normativa¹⁵ – costituzioni sinodali, avvertimenti ai parroci, manuali per confessori – che, dalla metà del Cinquecento, ha teso a reprimere la sessualità al di fuori del matrimonio (ma soprattutto prima del matrimonio). Nei processi del tribunale fiorentino – in particolare quelli criminali – troviamo la conferma di questa volontà di punire i comportamenti sessuali illeciti. Un risultato certo è che di

¹³ Il recente volume di G. ZARRI, *Recinti*, fa il punto della questione. Sulla femminilizzazione del cattolicesimo in età moderna si veda anche A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, pp. 520 ss.

¹⁴ Per l'Inghilterra rinvio ai classici lavori di L. STONE, *Famiglia, sesso e matrimonio*; J. GILLIS, *For Better, for Worse*; M. INGRAM, *Church Courts, Sex, and Marriage*. Per l'area tedesca e svizzera, su cui la bibliografia è ormai molto ampia, si vedano almeno L. ROPER, *The Holy Household* e, della stessa autrice, *Oedipus and the Devil*; J. HARRINGTON, *Reordering Marriage*; S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit*.

¹⁵ Tra le eccezioni J.-L. FLANDRIN, *Amori contadini*.

nesso non si parla più nelle carte processuali. A partire dagli ultimi decenni del Cinquecento scompare qualsiasi accenno alle effusioni d'amore che erano consentite ai giovani dopo lo scambio della promessa. Non solo perché la copula carnale, dopo Trento, aveva perduto d'importanza, ai fini processuali, non potendo più far «presumere» il consenso *de praesenti*; ma probabilmente anche per una certa reticenza a svelare comportamenti che la Chiesa voleva avvolti dal senso del peccato e affidati al segreto del confessionale. I disinibiti racconti del primo Cinquecento diventano timide allusioni alle «parti vergognose». Di fronte ai giudici ecclesiastici il linguaggio della sessualità cambia di segno.

Ma ciò non significa necessariamente che i giovani si astenessero dai rapporti fisici. Di sessualità prematrimoniale si parla infatti nei tribunali criminali secolari: i processi per stupro non violento non raccontano storie di incontri occasionali, bensì di relazioni di lunga durata che, invece di concludersi con le nozze, si interrompevano per qualche motivo (per stupro non si intendeva, come oggi, la violenza carnale, bensì la seduzione di una nubile vergine o di una vedova casta, in cui la violenza era solo un'aggravante). Nello Stato fiorentino fin dal primo Seicento lo stupro, insieme agli altri reati sessuali di misto foro, diventò di esclusiva pertinenza del foro secolare. Il declino della giurisdizione penale ecclesiastica sui laici è una questione cruciale dei rapporti tra Stati e Chiesa, che ebbe tempi e modalità diverse a seconda del contesto. La rinuncia della Chiesa ad esercitare un potere coercitivo sui laici è certo un aspetto del processo di secolarizzazione della società, ma è anche il segno – come è stato scritto – di una «grande riconversione» realizzata dalla Chiesa, «per sviluppare il controllo dei comportamenti non più sul piano del diritto ma su quello dell'etica»¹⁶. I comportamenti sessuali illeciti si trasformarono, per la Chiesa, da crimine in peccato. L'enfatizzazione della natura sessuale del peccato andava nella stessa direzione. Il compito di moralizzazione dei costumi fu sempre più affidato a confessori e missionari.

¹⁶ P. PRODI, *Il concilio di Trento*, p. 24 e ora, dello stesso autore, *Una storia della giustizia*, pp. 275 ss.

Con quali conseguenze? Adriano Prosperi ha sufficientemente chiarito che il loro successo – riferendosi in particolare ai missionari – non stava certo nell’aver sradicato frequentazioni e convivenze prematrimoniali, che sopravvissero a lungo, quanto nell’essere riusciti «a trasformare in trasgressione individuale o peccato – da addebitare alla ‘debolezza della carne’ – dei comportamenti che in realtà obbedivano a regole sociali antichissime»¹⁷. Anche questa battaglia richiese comunque tempi lunghi. Ancora sullo scorcio del Settecento le fonti processuali rivelano la persistenza del vecchio modo di concepire i rapporti sessuali prematrimoniali come legittimi, a patto che il fidanzamento si concludesse con le nozze. Probabilmente fu solo nell’Ottocento che la battaglia risultò vittoriosa.

Il problema dell’applicazione dei decreti tridentini sul matrimonio va quindi scomposto su più piani. Non c’è dubbio che le forme di celebrazione imposte dal concilio di Trento siano state rapidamente accettate dai fedeli, non sempre sostituendole ai vecchi riti, ma aggiungendole a quelli: il prete diventa una presenza indispensabile allo svolgimento del matrimonio, in quanto garantisce la certezza del vincolo più efficacemente delle consuetudini locali. Ma il passaggio dallo stato di celibe a quello di coniugato richiede ancora tempi lunghi. Nonostante le ripetute raccomandazioni dei sinodi diocesani ad accorciare i tempi tra sponsali e nozze, la difficoltà di mettere su casa incide pesantemente sui tempi di costruzione del matrimonio. Tanto più nel Settecento, quando l’età al matrimonio tende ad elevarsi. In questo quadro, è ovvio che il contenimento della sessualità prematrimoniale stenta ad affermarsi.

La società settecentesca appare ancora fortemente indisciplinata e, soprattutto, percorsa da fermenti nuovi. Forme di sociabilità diverse da quelle tradizionali, perché trovano spazio nei luoghi domestici e coinvolgono entrambi i sessi, si diffondono anche tra i ceti popolari, urbani e rurali. Non a caso, in questo secolo, nella trattatistica morale si percepisce una nuova immagine delle

¹⁷ A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, pp. 658-659 e *passim*. Sulla confessione come strumento di controllo della sessualità del primo Seicento ha insistito G. ROMEO, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile*.

relazioni tra i sessi, in cui è la donna ad assumere un ruolo attivo e quindi a dare scandalo: la donna coniugata di rango aristocratico, che intrattiene rapporti ambigui col suo cavalier servente, o cicisbeo; la ragazza del popolo troppo libera di conversare, che usa sfacciatamente le sue arti seduttive per farsi sposare – o dotare – da giovani di buona famiglia. Sullo sfondo, si percepisce la situazione difficile dei figli cadetti, esclusi dal mercato matrimoniale per preservare l'integrità dei patrimoni nobiliari, i quali, se non erano destinati alla carriera ecclesiastica, potevano consolarsi facendo da cicisbei a qualche dama oppure frequentando ragazze di ceto inferiore, col rischio di restare impigliati nelle maglie troppo strette della normativa canonica sullo stupro.

Il dibattito sullo stupro è un buon punto di osservazione per indagare i mutamenti in atto. Innanzitutto va notato che i progetti di riforma maturarono in alcuni ambienti del mondo ecclesiastico, prima di diventare un cavallo di battaglia dei principi riformatori. Su questo piano si registrò una significativa convergenza tra chierici e laici. Oggetto di critica era la normativa canonica che obbligava il seduttore a sposare o dotare la donna, sulla base del principio della presunzione di seduzione, in virtù del quale la responsabilità era attribuita esclusivamente all'uomo. Questo carattere di tutela penale della sedotta, che la cultura giuridica d'antico regime aveva fino allora garantito al sesso femminile, entra in crisi nel corso del Settecento¹⁸: non per riconoscere la possibilità di un rapporto ugualitario tra i due sessi, considerati parimenti responsabili di una relazione sessuale, bensì per colpevolizzare e punire la donna, alla quale non si poteva attribuire il diritto di far uso del proprio corpo, ma solo di venderlo in quanto meretrice, e per alleggerire l'uomo dai

¹⁸ I primi studi su questi temi sono stati condotti da G. ALESSI, *L'onore riparato e Il gioco degli scambi*. Secondo Tullio Padovani non si dovrebbe, in realtà, parlare di una 'tutela diretta' della donna, perché lo scopo era di incanalare la funzione procreatrice femminile nell'ambito esclusivo della famiglia legittima, non di tutelare una sfera di libertà della donna, punendo da un lato le deviazioni sessuali delle donne nubili (stupro) e dall'altro quelle delle donne coniugate (adulterio); cfr. T. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, pp. 220-226.